

**Civile Sent. Sez. 2 Num. 16611 Anno 2019**

**Presidente: MANNA FELICE**

**Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE**

**Data pubblicazione: 20/06/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso 4956-2015 proposto da:

VERSALIS S.P.A., già POLIMERI EUROPA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI CESARI, dall'Avvocato FABIO TODARELLO, dall'Avvocato FEDERICO NOVELLI e dall'Avvocato GIANFRANCO MAZZULLO, presso il cui studio a Roma, via Courmayeur 79, elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

MARCHESI RENZA e VERONESE ANDREA, rappresentati e difesi dall'Avvocato GIUSEPPE ALESSIO e dall'Avvocato GIULIO MASTROIANNI, presso il cui studio a Roma, viale delle Medaglie d'Oro 48, elettivamente domiciliato per procura speciale a margine del controricorso

**- controricorrenti -**

**nonché**

624 / 19



ANAS S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNA GIACOMELLI ed elettivamente domiciliata a Roma, via Monzambano 10, per procura speciale in calce al controricorso

**- controricorrenti -**

VERONESE MICHELA, VERONESE SILVANA, VERONESE GIANNINA nonché VERONESE FILIPPO E VERONESE MATTEO, rappresentati dai genitori Veronese Carlo e Antonelli Marini Irma, tutti nella qualità di eredi di Veronese Silvio

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 2849/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 7/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. LUCIO CAPASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito, per la società ricorrente, l'Avvocato FEDERICO NOVELLI;

sentito, per i controricorrenti Renza Marchesi e Andrea Veronese, l'Avvocato GIUSEPPE ALESSIO;

sentito, per la controricorrente ANAS s.p.a., l'Avvocato GIOVANNA GIACOMELLI.

### **FATTI DI CAUSA**

Andrea Veronese e Renza Marchesi hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, la Polimeri s.p.a. deducendo che: - sin dal 1970, sui fondi poi divenuti di loro proprietà nel Comune di Carceri (mappali 15-46), era stata costituita una servitù di oleodotto in favore della Montecatini Edison s.p.a. per consentire a quest'ultima la posa, a un metro e mezzo circa di profondità, di tre tubi sovrapposti o affiancati l'uno all'altro, comunque dentro lo stesso scavo, nella misura di



6 e 8 pollici ciascuno; - nel 2000, gli attori avevano sottoscritto con la Enichem s.p.a., subentrata alla Montecatini Edison s.p.a., un nuovo atto con il quale avevano prolungato la durata della servitù per altri trent'anni, con decorrenza dal 24/11/2000; - la società convenuta, tuttavia, nel novembre del 2004, era entrata nei fondi di loro proprietà, per la posa di un nuovo condotto con un tracciato diverso da quello esistente, interessando anche il mappale 19, in precedenza non gravato da servitù, con l'aggiunta di un'ulteriore condotta rispetto alle tre preesistenti. Gli attori, quindi, hanno chiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto di Polimeri Europa s.p.a. di mantenere nel sottosuolo le tubazioni dalla stessa interrate e la condanna della stessa alla loro rimozione nonché la corresponsione di indennità per l'occupazione illegittima del suolo, oltre ai danni, da liquidarsi in separato giudizio.

La Polimeri s.p.a. si è costituita in giudizio affermando che: - nell'ambito di lavori pubblici relativi alla variante della strada statale n. 10, che va da Monselice a Padova e riguardanti anche il fondo di proprietà degli attori, l'ANAS Ente nazionale per le strade-compartimento per la viabilità del Veneto, era stata autorizzata, con decreto prefettizio del 2002, ad occupare, in via temporanea ed urgente, gli immobili identificati nella planimetria e nel piano particolareggiato costituenti parte integrante del decreto; - secondo il progetto dell'opera pubblica in via di realizzazione, le tubazioni interrate dell'oleodotto, prima intersecante il vecchio tracciato della strada statale n. 10, avrebbero intersecato il nuovo tracciato della variante; - l'ANAS, quindi, aveva chiesto alla Polimeri Europa, succeduta alla Enichem s.p.a. nella titolarità della servitù in questione, di modificare il percorso in modo da rispettare le distanze di sicurezza; - la Polimeri, quindi, aveva elaborato un progetto di



modifiche del tracciato, ottenendo l'approvazione della Regione, quale unica possibilità di continuare a fruire della servitù, posto che l'ANAS non avrebbe permesso la permanenza della linea dell'originario tracciato. La società convenuta, quindi, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa di Silvio Veronese, comproprietario del fondo, quale litisconsorte necessario, e la chiamata in garanzia dell'ANAS s.p.a., e, nel merito, il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, il trasferimento della servitù in altro luogo del medesimo fondo.

Integrato il contraddittorio con Silvio Veronese, il tribunale di Padova, con sentenza del 10/1/2011, ha condannato la Polimeri s.p.a. a rimuovere le condotte ed a corrispondere agli attori, a titolo di indennità, la somma di €. 21.000,00, oltre interessi, nonché a risarcire il danno derivante dalla illegittima occupazione del suolo, da liquidarsi in separato giudizio. Il tribunale, infine, ha condannato la società convenuta al rimborso delle spese di lite in favore delle altre parti oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

La Polimeri Europa s.p.a. ha proposto appello lamentando, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'impossibilità di dar corso all'adempimento in forma specifica in considerazione del pregiudizio all'economia nazionale, la mancata applicazione dell'art. 1068 c.c., la liquidazione dell'indennità e la contestuale condanna al risarcimento del danno, il mancato accoglimento della domanda di manleva, la condanna alla rifusione delle spese in favore di tutte le altre parti.

Andrea Veronese e Renza Marchesi si sono costituiti in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado salvo che per la parte relativa alle spese di lite, della quale, con



appello incidentale, hanno chiesto la riforma con il riconoscimento in loro favore delle spese come da notula depositata in primo grado.

L'ANAS s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello relativo alla propria chiamata in garanzia, per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e l'inammissibilità dei documenti prodotti nel giudizio d'appello, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.

La corte d'appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto della metà l'importo dell'indennità in favore degli attori, ha rigettato la domanda di parte attrice di condanna della Polimeri Europa a risarcire il danno derivante dall'illegittima occupazione del suolo, ha compensato tra le parti Polimeri Europa e Silvio Veronese le spese di lite di primo grado ed ha, infine, condannato l'appellante a rifondere all'ANAS le spese del giudizio d'appello, compensandole, invece, tra le altre parti costituite.

La corte, in particolare, ha esaminato il motivo con il quale la società appellante aveva lamentato l'impossibilità di dare corso all'adempimento in forma specifica mediante rimozione della condotta e la mancata limitazione del risarcimento del danno alla forma per equivalente in considerazione dell'interesse dell'economia nazionale. La corte, al riguardo, ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché propone questione di fatto e di diritto che non sono state tempestivamente dedotte nella memoria di costituzione e risposta in primo grado: in sostanza, ha osservato la corte, *"la convenuta odierna appellante non aveva tempestivamente indicato che sarebbe stata impossibile la reintegrazione in forma specifica, né le ragioni di fatto su cui fondare tale*



*assunto; non aveva tempestivamente eccepito il pregiudizio dell'economia nazionale, né argomentato in ordine alle ragioni di fatto per affermarlo, non aveva richiesto che si procedesse ad una reintegrazione per equivalente", con la conseguenza che, in mancanza di tali indicazioni, il giudice non avrebbe potuto comunque esaminarle. Del resto, ha aggiunto la corte, se è vero che, in tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito attribuire d'ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica, con il dovere, imposto dall'art. 2933, comma 2°, c.c., di provvedere nel primo senso se la distruzione della cosa è di pregiudizio per l'economia nazionale, è anche vero, però, che "l'assoluta carenza di deduzioni sul punto in primo grado ... non consente ora di esercitare i poteri-doveri sopra indicati", né risulta provato il pregiudizio per l'economia nazionale, e neppure che la società non avrebbe potuto operare in modo diverso e legittimo per garantire il passaggio delle tubazioni sulla proprietà altrui.*

La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare il motivo d'appello con il quale la società appellante aveva lamentato la mancata applicazione dell'art. 1068 c.c.. La corte, sul punto, ha ritenuto che il motivo fosse infondato sul rilievo che, in base all'art. 1068 c.c., il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere concesso su istanza del proprietario del fondo dominante se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente, laddove, nel caso in esame, anche se si ritenesse esistente il vantaggio per il fondo dominante, comunque non può dirsi raggiunta la prova che lo spostamento non rechi danno al fondo servente. Gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, infatti, ha osservato la corte, dimostrano che lo spostamento



della servitù comporta un maggiore aggravio per la proprietà degli attori, in termini di area effettivamente interessata dal passaggio delle tubazioni e di relativa zona di rispetto, oltre che per la presenza degli sfiati, che sottraggono terreno alle colture ed impediscono ai mezzi agricoli di avvicinarsi ad essi. Né, ha osservato la corte, è condivisibile il rilievo dell'appellante per cui il nuovo tracciato della servitù ricadrebbe in area di rispetto stradale e, di conseguenza, non sussisterebbe alcun aggravio per i fondi serventi che, nelle aree interessate dalle fasce di rispetto dell'oleodotto sottostarebbero anche ai vincoli relativi alle fasce di rispetto stradale: *"la doglianza è oltremodo generica perché non indica neppure quale sarebbe la larghezza della fascia di rispetto stradale"*. Secondo la corte, quindi, il tribunale aveva correttamente respinto la domanda riconvenzionale proposta dalla Polimeri Europa a norma dell'art. 1068, comma 3°, c.c..

La corte, poi, ha esaminato il motivo con il quale la società appellante ha lamentato l'ammontare dell'indennità liquidata dal tribunale, ritenendolo infondato. Secondo la corte, infatti, l'indennità è stata correttamente rapportata alla durata dell'aggravio ed alla sua entità. La corte, invece, ha ritenuto corretto il rilievo che il fondo era di comproprietà con Silvio Veronese (che aveva chiesto l'accoglimento delle domande della Polimeri) e che, pertanto, l'indennità riconosciuta in sentenza avrebbe dovuto essere dimezzata. La corte ha, sul punto, evidenziato che il comproprietario non aveva chiesto alcuna liquidazione la quale, pertanto, non merita di essere riconosciuta per la quota di sua proprietà.

La corte, inoltre, ha esaminato il motivo con il quale la società appellante aveva lamentato che il tribunale l'aveva condannata a risarcire agli attori il danno ad essi derivante dalla



condotta illecita della società stessa, da liquidarsi in separata sede, ritenendone la fondatezza sul rilievo che la condotta illecita ha certamente prodotto la compressione del diritto di proprietà degli attori, che però è già risarcita con il riconoscimento della indennità. Né, ha aggiunto la corte, l'attrice ha indicato i danni ulteriori che la condotta della società avrebbe prodotto.

La corte, poi, ha ritenuto l'infondatezza del motivo con il quale la società appellante aveva lamentato il mancato accoglimento della propria domanda di manleva nei confronti dell'ANAS, che l'avrebbe indotta allo spostamento della servitù senza, tuttavia, procedere all'esproprio o all'asservimento della relativa area: secondo la corte, invece, la condotta illecita è stata tenuta proprio dalla Polimeri che ben avrebbe potuto astenersene sollecitando gli interventi di cui lamenta il mancato compimento da parte dell'ANAS.

La corte, infine, ha ritenuto la fondatezza del motivo con il quale l'appellante aveva lamentato che il tribunale avesse posto a suo carico le spese di lite di tutte le parti in causa, senza considerare che Silvio Veronese aveva chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale della società, la quale, pertanto, nei suoi confronti non era soccombente.

La Versalis s.p.a., già Polimeri Europa s.p.a., con ricorso notificato il 16/2/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d'appello.

Andrea Veronese e Renza Marchesi hanno resistito con controricorso notificato in data 30/3/2015.

L'ANAS s.p.a. ha resistito con controricorso notificato in data 26/3/2015.

La Versalis s.p.a. e l'ANAS s.p.a. hanno depositato memorie.



Fissata l'adunanza camerale, la Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2058 c.c., 167 e 345, comma 2°, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, nel decidere sulla censura con la quale la stessa, in qualità di appellante, aveva lamentato, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'impossibilità di dare corso all'adempimento in forma specifica mediante rimozione delle condotte, ha rigettato la richiesta di provvedere tramite il risarcimento per equivalente sul rilievo che il motivo fosse inammissibile per aver proposto questioni di fatto e di diritto che non erano state tempestivamente dedotte nella memoria di costituzione e risposta in primo grado non avendo la convenuta tempestivamente dedotto che sarebbe stata impossibile la reintegrazione in forma specifica né le ragioni di fatto su cui fondare tale assunto. In realtà, ha osservato la ricorrente, la riparazione per equivalente può essere sempre disposta dal giudice anche d'ufficio con la conseguenza che, come tutte le eccezioni la cui rilevabilità non sia rimessa all'iniziativa di parte, la relativa eccezione, a norma dell'art. 345, comma 2°, c.p.c., poteva essere proposta dalla Polimeri Europa, al pari della deduzione delle relative ragioni di fatto, per la prima volta anche in sede d'appello. Del resto, ha proseguito la ricorrente, il rilievo d'ufficio di un'eccezione in sede lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati *ex actis*, com'è accaduto nel caso di specie, dove, in forza delle



oggettive acquisizioni documentali già presenti in primo grado, la corte d'appello, davanti alla quale è stata sollevata la relativa eccezione, disponeva di tutti gli elementi fattuali utili per ritenere che, a fronte del suo spostamento secondo il progetto dell'ANAS di allargamento della strada, non fosse possibile il ripristino dell'oleodotto nella posizione originaria e che il posizionamento della condotta risultava obbligato in ragioni di atti amministrativi legittimi ed efficaci che, al momento in cui ha avuto corso l'intervento prescritto, non sono stati né impugnati né sospesi.

**2.** Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2933, comma 2°, c.c., 167 e 345, comma 2°, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, nel decidere sulla censura con la quale la stessa, in qualità di appellante, aveva lamentato la mancata limitazione del risarcimento alla forma per equivalente in considerazione, ai sensi dell'art. 2933, comma 2°, c.c., del pregiudizio per l'economia nazionale, ha rigettato la richiesta di provvedere tramite il risarcimento per equivalente sul rilievo che il motivo fosse inammissibile per aver proposto questioni di fatto e di diritto che non erano state tempestivamente dedotte nella memoria di costituzione e risposta in primo grado non avendo la convenuta tempestivamente dedotto il pregiudizio dell'economia nazionale né argomentato sulle ragioni di fatto per affermarlo. In realtà, ha osservato la ricorrente, la riparazione per equivalente può essere sempre disposta dal giudice anche d'ufficio con la conseguenza che, come tutte le eccezioni la cui rilevabilità non sia rimessa all'iniziativa di parte, la relativa eccezione, a norma dell'art. 345, comma 2°, c.p.c., poteva essere proposta dalla Polimeri Europa, al pari della



deduzione delle relative ragioni di fatto, per la prima volta anche in sede d'appello. Del resto, l'eccezione prevista dall'art. 2933, comma 2°, c.c. coinvolge direttamente un interesse pubblico e può essere, quindi, rilevata in ogni stato e grado del processo, rimanendo, diversamente, pregiudicato l'esercizio da parte del giudice del dovere di disporre sempre il risarcimento per equivalente qualora la distruzione della cosa è di pregiudizio per l'economia nazionale. In ogni caso, ha proseguito la ricorrente, i fatti in base ai quali tale eccezione è stata proposta erano di per sé già tutti acquisiti in primo grado, vale a dire che l'oleodotto in questione collega Porto Marghera ed il relativo stabilimento con altri stabilimenti industriali petrolchimici, che esse serve a fornire prodotti chimici dal Porto di Marghera a tutti gli stabilimenti, e che la sua interruzione comporta il blocco delle forniture necessarie per l'operatività degli stabilimenti industriali, con la conseguenza che l'interruzione della condotta pregiudica la produzione industriale e la produzione degli stabilimenti petrolchimici nell'Italia del nord. La corte d'appello, quindi, anziché arrestarsi al profilo industriale, avrebbe dovuto svolgere la propria valutazione sul pregiudizio per l'economia nazionale che il blocco della produzione industriale dei petrolchimici del nord Italia collegati alla condotta avrebbe arrecato. D'altra parte, ha aggiunto la ricorrente, per meglio dettagliare le conseguenze che l'interruzione della condotta e l'interruzione delle forniture agli stabilimenti industriali avrebbe arrecato all'economia nazionale, la società appellante aveva depositato un'articolata relazione, i cui contenuti sono stati anche trascritti negli atti difensivi, la cui produzione non è stata dichiarata inammissibile dalla corte d'appello, la quale, pertanto, ritenendo preliminarmente inammissibile l'eccezione, ha omesso di esaminare e di valutare, in violazione dell'art. 115



c.p.c., i dati di fatti che erano stati rappresentati e provati in ordine alle conseguenze che la rimozione della condotta cagionerebbe all'economia nazionale. Inoltre, ha aggiunto la ricorrente, la corte d'appello ha erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. posto che il suo dovere di impedire che l'esecuzione di un obbligo di fare si traduca in un danno all'economia nazionale comporta il dovere del giudice di verificare sempre e con tutti gli strumenti di prova a sua disposizione, come la consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza del presupposto applicativo dell'art. 2933, comma 2°, c.c.. Né, ha aggiunto la ricorrente, può rilevare l'affermazione della corte d'appello secondo la quale non risulta provato che la società non avrebbe potuto operare in modo diverso e legittimo per garantire il passaggio delle tubazioni sulla proprietà altrui, trattandosi di assunto che non ha e non può avere alcuna attinenza con l'applicabilità dell'art. 2933, comma 2°, c.c., importando a tal fine unicamente che l'oleodotto, ove posizionato in assenza di un titolo idoneo alla costituzione della servitù, sia o meno interrompibile in ragione del richiesto risarcimento in forma specifica. La sentenza, sotto questo profilo, ha concluso la ricorrente, tradisce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, previsto dall'art. 360 n. 6 c.p.c., posto che il fatto per cui la Polimeri ha agito in ottemperanza a provvedimenti amministrativi, di per sé legittimi ed efficaci, alla data dell'occupazione dell'area, risulta dagli atti processuali e risulta in modo inequivoco da tutti i provvedimenti già versati negli atti di primo grado, ed è stato oggetto di discussione tra le parti.

**3.** Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quale l'inesistenza di aggravio della servitù di elettrodotto, in



relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha disposto il risarcimento per equivalente in luogo di quello in forma specifica, laddove, in realtà, a fronte del mancato aggravio della servitù, si tratta di un danno che la Polimeri neppure sarebbe stata obbligata a risarcire. Le nuove tubazioni e la relativa fascia di rispetto, infatti, ha osservato la ricorrente, insistono per intero sulle fasce di rispetto delle strade attraversate dall'oleodotto dove, per legge, sussiste lo stesso divieto stabilito dall'atto costitutivo della servitù. La corte, quindi, quando ha respinto l'eccezione, definendola "*oltremodo generica*" per non avere l'appellante indicato la larghezza della fascia di rispetto stradale, ha omesso di esaminare il fatto storico certo ed oggetto di discussione, vale a dire che - come emerge dallo stesso documento 4 allegato alla relazione del consulente, cui la corte fa riferimento - il nuovo percorso dell'oleodotto insiste per intero all'interno della fascia di rispetto stradale che, a norma degli artt. 2 del codice della strada e 26 del regolamento, misura 40 metri sul lato sud della strada statale di tipo B e 30 metri sul lato nord della strada complanare extraurbana di tipo C che corre parallela alla stradale, dove, peraltro, insistono pure i due sfiati delle tubazioni che la corte considera come un ulteriore aggravio. La lettura completa del documento predetto rende, quindi, evidente, ha concluso la ricorrente, che il percorso delle nuove tubazioni non reca danno al fondo servente perché è compreso nella fascia di rispetto stradale, dove vige per legge il divieto di impiantare alberi di alto o medio fusto, come le parti avevano previsto nell'atto costitutivo della servitù del 23/12/1971.

**4.** Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di



discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., e la mancata applicazione/mancata considerazione dell'art. 13 della l. n. 2359 del 1865, dell'art. 14, comma 3, della l. 109 del 1994, dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1994, dell'art. 13 del d.P.R. n. 327 del 2001, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda di manleva che la Polimeri Europa aveva proposto, in via subordinata, contro l'ANAS per essere tenuta indenne da ogni pregiudizio conseguente all'eventuale accoglimento della domanda attorea sul rilievo che la Polimeri, nel posare la condotta secondo il nuovo tracciato, avrebbe tenuto una condotta illecita e che la Polimeri avrebbe potuto astenersi sollecitando gli interventi dei quali lamenta il mancato compimento da parte dell'ANAS. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte ha omesso l'esame di una serie di fatti decisivi, non corrispondendo al vero che la Polimeri, quando ha posato la condotta, ha tenuto una condotta illecita: piuttosto, è stata l'ANAS che, dopo l'esecuzione dei lavori ed una volta che era stata realizzata la strada e spostato l'oleodotto interferente con la stessa, a non concludere il procedimento espropriativo di sua competenza. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, non è vero che la Polimeri poteva astenersi dal dare corso ai lavori di spostamento della condotta, legittimamente svolti in forza di titoli amministrativi vigenti ed efficaci. In particolare, come emerge dalla documentazione prodotta, la Polimeri Europa si è limitata alla materia posa della condotta secondo le prescrizioni dell'ANAS per risolvere le interferenze con la strada statale, e ciò è avvenuto nella vigenza del decreto prefettizio, valido ed efficace, che consentiva l'occupazione dell'area. La corte, peraltro, ha aggiunto la ricorrente, ha omesso di considerare che il



mantenimento delle condotte *in loco* è diventato solo *ex post* privo di titolo in quanto l'ANAS non ha concluso il procedimento espropriativo di sua competenza, né ha dato corso all'acquisizione sanante che essa stessa aveva prospettato come di sua competenza. Né la corte ha esaminato l'altro dato essenziale, risultante già dal primo grado e dalla sentenza gravata nella parte il cui la corte d'appello ha dato atto che nei confronti degli attori non si era conclusa alcuna procedura di asservimento o di esproprio. Ne consegue che l'occupazione della Polimeri era perfettamente legittima e lecita, in quanto eseguita in forza di provvedimenti amministrativi vigenti ed efficaci, risultando, piuttosto, che l'ANAS, dopo aver avviato la procedura di espropriazione/costituzione coattiva della servitù, non l'ha conclusa, cagionando l'inefficacia *ex lege*, che il giudice deve conoscere, degli atti in forza dei quali la Polimeri Europa aveva traslato la condotta.

**5.** Il secondo motivo è fondato con assorbimento degli altri.

**5.1.** La corte d'appello, infatti, come in precedenza illustrato, ha respinto il motivo con il quale la società appellante aveva lamentato l'impossibilità di dare corso all'adempimento in forma specifica mediante rimozione della condotta e la mancata limitazione del risarcimento del danno alla forma per equivalente in considerazione dell'interesse dell'economia nazionale, sul rilievo che si tratta di un'eccezione inammissibile in quanto fondata su questioni di fatto e di diritto che non erano state tempestivamente dedotte nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado: lì dove *"la convenuta odierna appellante non aveva tempestivamente indicato che sarebbe stata impossibile la reintegrazione in forma specifica, né le ragioni di fatto su cui fondare tale assunto; non aveva tempestivamente eccepito il pregiudizio dell'economia*



*nazionale, né argomentato in ordine alle ragioni di fatto per affermarlo, non aveva richiesto che si procedesse ad una reintegrazione per equivalente”.*

**5.2.** Così facendo, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi (Cass. SU n. 10499 del 2016, in motiv.; conf., Cass. n. 1607 del 2017), salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere (soltanto) per equivalente ex art. 2933, comma 2°, c.c. (Cass. 266 del 2007, in motiv.): la verifica della sussistenza, o meno, di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice il quale, pertanto, anche in grado d'appello, per accertarne la concreta ricorrenza, avrà il dovere di tener conto, a prescindere da qualsivoglia sollecitazione sul punto ~~da~~  opera della parte interessata, di tutte le circostanze di fatto evincibili dal materiale probatorio legittimamente acquisito. In effetti, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, al pari della loro proponibilità in appello, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è, quindi, ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere a tal fine sufficiente che i fatti sui quali esse si fondano, quantunque non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa (Cass. SU n. 10531 del 2013; conf., Cass. n. 4548 del 2014; Cass. n. 5249 del 2016; Cass. n. 27998 del 2018).

6. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

la Corte così provvede: accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 marzo 2019.


Il Consigliere est.

*Dott. Giuseppe Dongiacomo*



Il Presidente

*Dott. Felice Manna*



**IL CANCELLIERE  
(D. TRANFO)**



**CORTE DI CASSAZIONE**  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA